



COMUNE DI GENOVA

**Direzione Mobilità Urbana
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 1142 DEL 28/09/2026

**OGGETTO: VIA MILANO, VIA BALLEYDIER, VIA PIETRO CHIESA, VIA DE MARINI E
VIA REMO SCAPPINI**

**TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA
VEICOLARE PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA A7-
A10-A12 - RIQUALIFICAZIONE NODO SAN BENIGNO LOTTO 2**

**ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL
TRANSITO PER DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE**

IL DIRIGENTE

Premesso

che la Società Autostrade per l'Italia S.p.A. con nota del 10.12.2019 (nota protocollo ASPI/RM/2019/0020810/EU 10/12/2019) ha segnalato:

- di aver comunicato in data 14.10.2019 all'appaltatore originario, Carena S.p.A., lo scioglimento ex-legge del contratto di appalto;
- di aver comunicato con nota prot.17312 il MIT del fermo delle attività di cantiere e della volontà di affidare il completamento dei lavori a Pavimental S.p.A.;
- che il MIT in data 11.11.2019, con nota prot.27198, ha confermato la facoltà di ASPI di procedere all'affidamento dei lavori a Pavimental S.p.A.;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione di ASPI del 15.11.2019 ha confermato a Pavimental S.p.A. l'affidamento dei lavori di completamento del 2° lotto del Nodo San Benigno;
- che la società Pavimental S.p.A. ha cambiato la propria denominazione sociale in Amplia Infrastructures S.p.A.;

Esaminata

Documento sottoscritto digitalmente

Pag 1 di 7



l'istanza trasmessa dalla società Amplia Infrastructures S.p.A. con nota PG/2026/460284 del 11.09.2026, con la quale ha richiesto l'emissione di un provvedimento di traffico per la modifica della viabilità in un tratto delle strade in oggetto ricomprese nel territorio del Municipio II – Centro Ovest, al fine consentire la prosecuzione delle lavorazioni per la “Riqualificazione del sistema A7-A10-A12 – Riqualificazione Nodo San Benigno”;

Tenuto conto

- della nota trasmessa dalla società Amplia Infrastructures S.p.A. in data 15.09.2026 con la quale ha comunicato che *la data di riferimento per l'ordinanza è fissata al 30/12/2026*;
- che, con apposita nota trasmessa in data 18.09.2026, è stato reso edotto il Municipio territorialmente competente delle modifiche alla viabilità in questione, senza ricevere, entro il termine assegnato, alcuna osservazione in merito;
- del contributo istruttorio trasmesso dall'Unità Territoriale Valpolcevera di Polizia Locale – Distretto 2 in data 18.09.2026, acquisito agli atti e valutato ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Rilevato

che parte dei sedimi stradali su cui insistono le modifiche alla viabilità in oggetto non risultano essere di proprietà del Comune di Genova;

Dato atto che

- il Comune di Genova, anche in forza di quanto previsto dall'art. 14, c. 4, del D. Lgs. 285/1992, ritiene di esercitare, almeno per quanto concerne l'art. 7, c. 1 del medesimo, i poteri di Ente proprietario della Strada nei tratti interessati dalle presenti modifiche viabilistiche che non risultano di proprietà o sotto la diretta gestione del Comune;
- la manutenzione ed esercizio dei segmenti stradali di cui al punto precedente, così come la conservazione, mantenimento e custodia dei sedimi, della segnaletica, degli impianti e degli arredi, rimane sotto la diretta responsabilità dell'Ente proprietario della strada ovvero dell'eventuale soggetto titolare della concessione o consegna delle aree secondo gli accordi tra le parti;

Atteso che

la richiesta di esecuzione dei lavori comporterà:

- la conferma, con una diversa conformazione, del restringimento della carreggiata in via Milano, via Pietro Chiesa e via Balleydier, con conseguente revisione dei percorsi pedonali;
- la conferma della modifica dei sensi di marcia in via Balleydier e all'intersezione tra quest'ultima strada via Milano e via Pietro Chiesa;
- la chiusura al transito dell'ultimo tratto di via De Marini che adduce a via Pietro Chiesa;
- la chiusura al transito del segmento di via Pietro Chiesa che collega via Milano e lungomare Canepa;

Considerato

che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

Valutato

che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza delle lavorazioni;

Ritenuto opportuno

- confermare la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto

il Piano di Segnalamento Temporaneo specifico per la fase in oggetto *"NODO DI SAN BENIGNO – LOTTO 2 – MODIFICHE ALLA VIABILITA' LUNGOMARE CANEPA DIREZIONE LEVANTE – FASE 4B – GEN0126 (REVISIONE 0) – PLANIMETRIA CANTIERIZZAZIONE VIABILITA' DLUNGOMARE CANEPA - VIA MILANO DIREZIONE LEVANTE scala 1:500"* presentato dall'Impresa esecutrice in data 11.09.2026;

Visti inoltre

- le valutazioni di polizia stradale espresse ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.04.2024;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";



ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, dalle ore **06:00** del giorno **29.09.2026** e fino alle ore **24:00** del giorno **30.12.2026**, nei sottoelencati segmenti stradali sono stabilite le seguenti prescrizioni.

Via Balleydier, tratto compreso tra la carreggiata di monte di via Milano e via De Marini

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- senso unico di circolazione veicolare con direzione mare-monte;
- divieto di transito pedonale sul marciapiede lato ponente con deviazione dei flussi pedonali su itinerari alternativi;
- divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

Via Balleydier, tratto compreso tra la carreggiata di mare e quella di monte di via Milano

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- senso unico di circolazione veicolare con direzione mare-monte;
- obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che intendono proseguire diritto;
- divieto di transito pedonale sul marciapiede lato ponente con deviazione dei flussi pedonali su itinerari alternativi;
- divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

Via Milano tratto compreso tra via della Sanità e via Balleydier

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- per la direttrice levante-ponente, obbligo di svoltare verso destra all'intersezione con via Balleydier;
- divieto di transito pedonale sul marciapiede lato monte nel tratto compreso tra l'attraversamento ubicato a levante della "galleria" e via Balleydier con deviazione dei flussi pedonali su itinerari alternativi;
- divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

Via Milano tratto compreso tra lungomare Canepa e via Balleydier

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

Via Pietro Chiesa, tratto compreso tra via Balleydier e via Fiamme Gialle

- divieto di transito veicolare.

Via De Marini, tratto compreso tra passo a Via di Francia e via Pietro Chiesa

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- divieto di transito nel tratto compreso tra via Scappini e via Pietro Chiesa;



- per i veicoli che percorrono l'area di intersezione con via Scappini in direzione mare-monte, obbligo di dare la precedenza e di svoltare verso sinistra (verso ponente) all'intersezione con la semicarreggiata di monte di via Scappini;
- divieto di fermata nell'area di incrocio con via Scappini;
- divieto di fermata nel tratto compreso tra via Scappini e via Pietro Chiesa;
- divieto di fermata sul lato levante della strada e al di fuori dei limiti tracciati.

Via Scappini

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- per i veicoli che percorrono la strada in direzione levante, obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) e di svoltare verso sinistra all'intersezione con via De Marini;
- divieto di fermata nell'area di incrocio con via De Marini;
- divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.

Eventuali accessi autorizzati alle aree di cantiere dovranno essere regolati da idonei movieri.

L'Impresa esecutrice dovrà sempre garantire il transito pedonale in sicurezza anche qualora, per cause imprevedibili ed eccezionali, venisse interdetto l'esistente marciapiede/percorso pedonale. In tale circostanza dovranno essere adottate le misure previste dalla vigente normativa con particolare riguardo al disposto dell'art. 40 del D.P.R. 495/92 - Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata al possesso dei necessari titoli autorizzativi relativi all'occupazione delle aree nonché all'esecuzione delle opere.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di comunicare alla competente Unità Territoriale di Polizia Locale l'avvenuto posizionamento, almeno 48 ore prima, della segnaletica stradale di preavviso del divieto di sosta/fermata nelle aree interessate dalla cantierizzazione.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

È fatto obbligo al richiedente, al termine dei lavori e per tutta la durata del cantiere, di provvedere al ripristino ed al mantenimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale interessata dalla manomissione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel "Disciplinare tecnico ripristini stradali" approvato con D.D. n. 4020 del 13/07/2026, Allegato 1, paragrafi 2.5 "Ripristino segnaletica stradale e sicurezza" e 2.6 "Obbligo di mantenimento della piena funzionalità della segnaletica".

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

All'impresa esecutrice, rendere noto al pubblico mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, come dettagliata nel piano di segnalamento allegato, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, e di mantenere nel tempo la relativa manutenzione, nonché al ripristino della stessa a cessate esigenze, con regolamentazione per tempo vigente prima dell'adozione del presente provvedimento.

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Gianluca Giurato

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i., ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



PLANIMETRIA CANTIERIZZAZIONE VIABILITA' LUNGOMARE CANEPA - VIA MILANO DIREZIONE LEVANTE scala 1:500



LEGENDA APPRESTAMENTI DI CANTIERE

- RETE PLASTIFICATA SU RECINZIONE METALLICA H 2 m
 - AREA OCCUPAZIONE TEMPORANEA - CANTIERIZZAZIONE AREE PROSPICIENTI STAZIONE DI RIFORMIMENTO Q8 E PARZIALIZZAZIONE CORSIA LUNGOMARE CANEPA DIREZIONE LEVANTE COME DA ORM 51/2026
 - New Jersey per delimitazione delle aree di cantiere lato traffico
- TUTTA LA SEGNALETICA VERTICALE SARA' CORREDATA DA APPOSITA ILLUMINAZIONE

SARANNO PREVISTI DEI CARTELLI DI PREAVVISO PER INDICARE LA CHIUSURA DI VIA MILANO DIREZIONE PONENTE IN CORRISPONDENZA DEI SEGUENTI TRATTI

- Vigili del fuoco in prossimità della svolta per via Albertazzi
- sottopasso Via di Francia-Via Milano

NODO DI SAN BENIGNO - LOTTO 2



MODIFICHE ALLA VIABILITA' LUNGOMARE CANEPA DIREZIONE LEVANTE FASE 4B - GEN0126 REVISIONE 0

DATA REV. 0: 09 SETTEMBRE 2026



Comune di Genova
Direzione Mobilità e Trasporti

VALUTAZIONI DI POLIZIA STRADALEE
espresso ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013

Municipio:	II CENTRO-OVEST		
Protocollo Generale	460284	del	11/09/2026
Oggetto:	TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA VEICOLARE PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA A7-A10-A12 – RIQUALIFICAZIONE NODO SAN BENIGNO LOTTO 2		
Richiedente:	AMPLIA INFRASTRUCTURES		
Località:	VIA MILANO, VIA BALLEYDIER, VIA PIETRO CHIESA, VIA DE MARINI E VIA REMO SCAPPINI		

In merito alla richiesta di Ordinanza Dirigenziale temporanea si esprime:

Parere favorevole alle condizioni seguenti	X
Parere contrario (per le motivazioni indicate nel riquadro A)	

Dovrà essere garantito il transito pedonale

Dovrà essere garantito il transito veicolare

Dovrà essere garantito il transito ai mezzi di soccorso

SI	NO
X	
X	
X	

Riquadro A (motivi del diniego se è stato espresso parere contrario)

--

Riquadro B (ulteriori condizioni)

A cura dell'impresa esecutrice dovrà essere posizionata nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa idonea segnaletica ad evidenziare le modifiche alla viabilità in atto avendo cura, in particolare, di posizionare adeguata segnaletica di preavviso indicativa dei percorsi alternativi fruibili in conseguenza dell'interdizione al transito nel segmento interessato dalle lavorazioni.
Laddove verrà interdetta la sosta sarà necessario posizionare idonea segnaletica nei tempi (almeno 48 ore prima) e modi previsti dalla normativa dandone comunicazione al Distretto di P.L. territorialmente competente.



La segnaletica orizzontale se non previsto il rifacimento del manto stradale, dovrà essere realizzata in materiale facilmente asportabile e che non lasci traccia sulla sede stradale.

Riquadro C (provvedimenti richiesti)

dalle ore **06:00** del giorno **29.09.2026** e fino alle ore **24:00** del giorno **30.12.2026**, nei sottoelencati segmenti stradali siano stabilite le seguenti prescrizioni.

Via Balleydier, tratto compreso tra la carreggiata di monte di via Milano e via De Marini

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- senso unico di circolazione veicolare con direzione mare-monte;
- divieto di transito pedonale sul marciapiede lato ponente con deviazione dei flussi pedonali su itinerari alternativi;
- divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

Via Balleydier, tratto compreso tra la carreggiata di mare e quella di monte di via Milano

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- senso unico di circolazione veicolare con direzione mare-monte;
- obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) per i veicoli che intendono proseguire diritto;
- divieto di transito pedonale sul marciapiede lato ponente con deviazione dei flussi pedonali su itinerari alternativi;
- divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

Via Milano tratto compreso tra via della Sanità e via Balleydier

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- per la direttrice levante-ponente, obbligo di svoltare verso destra all'intersezione con via Balleydier;
- divieto di transito pedonale sul marciapiede lato monte nel tratto compreso tra l'attraversamento ubicato a levante della "galleria" e via Balleydier con deviazione dei flussi pedonali su itinerari alternativi;
- divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

Via Milano tratto compreso tra lungomare Canepa e via Balleydier

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

Via Pietro Chiesa, tratto compreso tra via Balleydier e via Fiamme Gialle

- divieto di transito veicolare.

Via De Marini, tratto compreso tra passo a Via di Francia e via Pietro Chiesa

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- divieto di transito nel tratto compreso tra via Scappini e via Pietro Chiesa;



- per i veicoli che percorrono l'area di intersezione con via Scappini in direzione mare-monte, obbligo di dare la precedenza e di svoltare verso sinistra (verso ponente) all'intersezione con la semicarreggiata di monte di via Scappini;
- divieto di fermata nell'area di incrocio con via Scappini;
- divieto di fermata nel tratto compreso tra via Scappini e via Pietro Chiesa;
- divieto di fermata sul lato levante della strada e al di fuori dei limiti tracciati.

Via Scappini

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- per i veicoli che percorrono la strada in direzione levante, obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) e di svoltare verso sinistra all'intersezione con via De Marini;
- divieto di fermata nell'area di incrocio con via De Marini;
- divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati.

Eventuali accessi autorizzati alle aree di cantiere dovranno essere regolati da idonei movieri.

L'Impresa esecutrice dovrà sempre garantire il transito pedonale in sicurezza anche qualora, per cause imprevedibili ed eccezionali, venisse interdetto l'esistente marciapiede/percorso pedonale. In tale circostanza dovranno essere adottate le misure previste dalla vigente normativa con particolare riguardo al disposto dell'art. 40 del D.P.R. 495/92 - Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Riquadro D (eventuali considerazioni)

--

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento agli art. 21-25 del Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92 n. 285) ed ai corrispondenti articoli del Regolamento di attuazione ed esecuzione del suddetto codice.

Dovrà essere richiesta l'autorizzazione per "attività rumorosa" ai sensi dell'art. 6 della legge Regionale 20/03/1998 n.12.

L'inizio ed il termine dei lavori dovranno essere comunicati nei tempi e modi previsti dall'istanza per l'ottenimento del provvedimento di traffico (ordinanza).

La segnaletica stradale dovrà essere installata e tracciata come da Piano di Segnalamento Temporaneo approvato dalla Direzione Mobilità.

La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere visibile come è previsto dall'art. 79 del Regolamento del C.d.S. nonché come disciplinato dal D.M. 10/07/2002.

L'esistente segnaletica stradale eventualmente rimossa o danneggiata a causa dei lavori dovrà essere ripristinata previo accordo con la Direzione Mobilità del Comune di Genova e secondo le prescrizioni impartite.

In caso di lavori in prossimità di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, o simili, dovrà essere informata con nota scritta l'Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana (AMIU) con sufficiente preavviso in modo da consentire i necessari sopralluoghi e interventi e l'eventuale spostamento dei detti contenitori, o l'individuazione di alternative, o le opportune soluzioni organizzative.

In caso di lavori in prossimità delle fermate degli autobus adibiti al trasporto pubblico, ovvero di corsie riservate al T.P.L., dovrà essere informata con nota scritta l'Azienda Mobilità e Trasporti (AMT) con sufficiente preavviso (almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori) in modo da consentire i necessari sopralluoghi e interventi e l'eventuale spostamento della fermata bus, o l'individuazione dei percorsi alternativi, o le opportune soluzioni organizzative. Tale notizia potrà anche essere comunicata a ist.ispettorato@amt.genova.it e istcontrollori@amt.genova.it;

In caso di lavori che interessano spazi pubblici adibiti a parcheggio o posteggio a pagamento di veicoli dati in concessione dal Comune a Società o soggetti terzi, l'estensione degli spazi sottratti a tali utilizzi e la durata in tempo della temporanea inagibilità dovranno essere comunicati con sufficiente preavviso (almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori) in modo da consentire alle Società o terzi aventi titolo, nonché alla Direzione Mobilità del Comune di Genova, i necessari sopralluoghi e interventi e le relative connesse contabilità.



In prossimità delle fermate dei servizi pubblici di trasporto dovrà essere installata idonea copertura dello scavo.

In caso di lavori che interessino spazi pubblici adibiti a parcheggio per persone con impedita o limitata capacità motoria dovrà essere individuata, in base alle esigenze dell'avente titolo, idonea area ove collocare temporaneamente gli stalli occupati dal cantiere.

Le prescrizioni, date anche oralmente, dal personale della P.L. intervenuto sul cantiere (compresa l'eventuale sospensione dei lavori), dovranno essere prontamente adempiute.

Dovranno essere osservate le disposizioni del **Regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali di cui alla D.C.C. n. 33/2021** in particolare per quanto consti gli art. 10 (Ripristini provvisori e definitivi), 11 (Programmazione e pianificazione degli interventi effettuati dai Grandi Utenti), 12 (Principi per la realizzazione ed il coordinamento degli interventi nel sottosuolo), 15 (Strade sensibili).

Il materiale di risulta dovrà essere giornalmente asportato e destinato alla pubblica discarica.

Eventuali depositi d'inerti (sabbia, pietrisco...) dovranno essere accuratamente delimitati e coperti affinché le acque meteoriche non ne provochino il dilavamento con il conseguente spargimento sulla via pubblica e nelle caditoie di raccolta delle acque piovane.

In caso di presa in consegna anticipata, dovranno essere adempiuti gli obblighi di cui al D.P.R. 207/2010, con particolare riferimento ai disposti dell'art. 230.

Parere di Polizia Stradale redatto a Genova in data:

GIORNO	MESE	ANNO
28	09	2026

L' Agente di Polizia Locale	Igor Gregoli
-----------------------------	--------------

